



**Comune di Breggia**

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera  
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 9 giugno 2023

## **ORDINANZA MUNICIPALE**

### **Concernente la partecipazione del Comune alle spese funerarie per la sepoltura di cittadini domiciliati a Breggia**

#### **Il Municipio di Breggia,**

richiamati

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare l'art. 192;
- Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare l'art. 44;
- La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, ed in particolare l'art. 54;

**ordina:**

#### **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza disciplina la partecipazione del Comune alle spese funerarie (servizio funebre e sepoltura) di cittadini domiciliati a Breggia deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del CCS.

#### **Art. 2 Campo di applicazione**

Il contributo comunale viene valutato unicamente in relazione a spese funerarie non coperte da altri enti pubblici o privati (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, assicurazioni o altri terzi).

#### **Art. 3 Spese funerarie**

Sono considerate spese funerarie:

- a) quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto (salvo se in destinazione all'estero) e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b) quelle derivanti in particolare dal pagamento dell'eventuale tassa di cremazione, della concessione per il posto tomba o per il loculo, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

#### **Art. 4 Legittimazione**

Sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, gli eredi, il curatore, la direzione

dell'istituto in cui il defunto era degente o un eventuale altro rappresentante legale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in Istituti la procedura verrà avviata d'ufficio.

#### **Art. 5 Domanda**

La domanda di prestazione deve essere inoltrata per iscritto al Municipio entro 90 giorni dalla data del decesso e in tutti i casi prima di aver saldato la fattura delle spese per le quali è richiesto il contributo.

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia dettagliata delle fatture concernenti il funerale;
- ultima decisione di tassazione del richiedente e degli eredi;
- documentazione attestante il reddito degli eredi non soggetti alla dichiarazione d'imposta (ultimi sei conteggi stipendio);
- eventuale documentazione complementare richiesta dai servizi amministrativi competente.

#### **Art. 6 Beneficiari**

1 Il contributo comunale è concesso dal Municipio a persone domiciliate a Breggia che al momento del decesso presentano una situazione economica che non raggiunge i seguenti limiti:

- fr. 20'000.-- (persona sola) o fr. 30'000.-- (per coniugi) di reddito imponibile complessivo;
- fr. 30'000.-- di sostanza netta cantonale (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).

#### **Municipio**

T: +41 91 695 20 20  
F: +41 91 695 20 29  
info@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

#### **Apertura uffici**

lunedì-venerdì 08.00-12.00  
mercoledì 16.00-18.00

#### **Ufficio Tecnico Sede Caneggio**

T: +41 91 695 20 25  
F: +41 91 684 11 25  
utc@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

#### **Apertura ufficio**

lunedì 08.00-11.30  
martedì 08.00-11.30  
mercoledì 16.00-18.00  
giovedì 08.00-11.30

2 Le persone con un reddito situabile tra il 101% e il 120% dei limiti del capoverso 1 beneficiano di prestazioni ridotte in misura del 50%.

#### **Art. 7 Assistenza tra parenti**

1 La prestazione non viene concessa qualora gli eredi dispongono di un reddito imponibile cantonale superiore a fr. 35'000.-- per persona singola o fr. 40'000.-- per coniugati, al quale deve essere aggiunto un

importo di fr. 2'000.-- per ogni figlio minorenni o persona a carico.

2 Il limite della sostanza netta cantonale è fissato a fr. 30'000.-- (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).

3 Il Municipio non corrisponde alcun contributo qualora anche solo un erede o superstite superi i limiti definiti dal cpv. 1 e 2.

4 La rinuncia ereditaria da parte di tutti gli eredi non influisce sulla decisione di concessione del contributo comunale.

5 In casi eccezionali (come per esempio la modifica improvvisa della situazione finanziaria da parte del superstite e/o degli eredi) e per giustificati motivi il Municipio ha la facoltà di decidere un contributo parziale o totale derogando dai limiti previsti.

#### **Art. 8 Decisione**

1 Il contributo, fino ad un massimo di fr. 4'500.— e ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile, è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3. Il versamento viene effettuato direttamente all'impresa di pompe funebri.

2 L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa.

#### **Art. 10 Ricorso.**

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 2081 del 05.06.2023

Publiccata all'albo comunale dal 12.06.2023.

Il Sindaco:  
  
(S. Coduri)

PER IL MUNICIPIO  


Il Segretario:  
  
(M. Mombelli)